



# **UNIONE MONTANA AGORDINA**

**Provincia di Belluno**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI**

**Approvato con delibera di Consiglio n. 18  
del 9 giugno 2022**

# REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI NEL TERRITORIO DELL'AGORDINO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2021, n. 11  
Modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23 "*Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*".

## INDICE

Art. 1 - FINALITÀ .....	3
Art. 2 - TITOLO PER LA RACCOLTA .....	3
Art. 3 – DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE .....	3
Art. 4 – VALIDITÀ PERMESSO.....	4
Art. 5 – GIORNATE DI RACCOLTA.....	4
Art. 6 - LIMITI DI RACCOLTA .....	4
Art. 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA.....	5
Art. 8 - DIVIETI DI RACCOLTA.....	5
Art. 9 – VIGILANZA.....	5
Art. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	6
Art. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	7
Art. 12 – RINVII .....	7
Art. 13 - COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE MONTANA AGORDINA.....	7

## Art. 1 – FINALITÀ

1) Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio di competenza dell'Unione Montana Agordina secondo quanto previsto dalla L.R. 19 agosto 1996 n. 23 "*Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*" e s.m. con Legge Regionale 18 maggio 2021, n. 11 (BUR n. 69/2021).

## Art. 2 – TITOLO (PERMESSO) PER LA RACCOLTA

a) La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio per i non residenti nel territorio dell'Unione Montana Agordina del titolo per la raccolta.

b) **Il titolo (permesso) per la raccolta è la ricevuta di versamento di un contributo per la raccolta dei funghi** epigei spontanei freschi, stabilito nel suo ammontare da un minimo di € 8,00 ad un massimo di € 50,00 in funzione del periodo di validità del titolo.

Il contributo economico previsto è così riassunto:

- Giornaliero	Euro	8,00
- Settimanale (7 giorni naturali e consecutivi)	Euro	15,00
- Mensile (30 giorni naturali e consecutivi)	Euro	50,00

La ricevuta di versamento si ottiene effettuando il pagamento tramite PagoPA, accedendo al sito dell'Unione Montana Agordina (all'indirizzo <https://www.agordino.bl.it>), selezionando la voce "PAGAMENTI TELEMATICI" nell'area "SERVIZI" della homepage.

Le istruzioni sulle modalità operative per effettuare il pagamento della tariffa sono meglio illustrate nella pagina VIVERE>RACCOLTA FUNGHI>TITOLO (PERMESSO) PER LA RACCOLTA FUNGHI del sito dell'Unione Montana Agordina.

**Stampare la ricevuta di avvenuto pagamento, quale titolo (permesso) autorizzatorio per la raccolta**, che in caso di verifiche dovrà essere **esibita con un documento di identità in corso di validità**, su richiesta del personale addetto alla vigilanza.

## Art. 3 – DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

1) Il territorio di competenza dell'Unione Montana è suddiviso in zone omogenee individuate quali aree di un singolo Comune oppure di due o più Comuni limitrofi.

Le zone omogenee sono le seguenti:

- Zona omogenea "Valle del Biois": comuni di Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, Vallada Agordina.
- Zona omogenea "Del Poi": comuni di Gosaldo, Rivamonte Agordino, Voltago Agordino.
- Zone omogenee definite dai singoli confini amministrativi: comuni di Agordo, Alleghe, Colle S. Lucia, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Taibon Agordino.

Le singole Amministrazioni comunali dovranno comunicare eventuali variazioni delle sopra citate zone omogenee entro il mese di dicembre con valenza dal successivo mese di gennaio. La Giunta dell'Unione Montana provvederà alla conseguente revisione delle zone omogenee.

## Art. 4 – VALIDITÀ PERMESSO

Età minima per il rilascio: 14 anni.

Per i minori di anni 14 la raccolta è consentita purché accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta. I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati.

- Permesso giornaliero: per il giornaliero la data effettiva – deve coincidere con un martedì, venerdì, sabato, domenica e festività infrasettimanali.
- Permesso settimanale: per il permesso settimanale specificare data inizio da cui decorrono i sette giorni nei quali il titolo è valido solo per i giorni di martedì, venerdì, sabato, domenica e festività infrasettimanali.
- Permesso mensile: per il mensile la data di inizio da cui decorrono i 30 giorni nei quali il titolo è valido solo per i giorni di martedì, venerdì, sabato, domenica e festività infrasettimanali.

Sono esentati dal pagamento e dal titolo (permesso) per la raccolta i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi, i residenti limitatamente alla zona omogenea o al singolo Comune, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”.

PER LA RACCOLTA NEI RISPETTIVI FONDI.

Tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l’esonero.

## Art. 5 – GIORNATE DI RACCOLTA

1. Per i residenti nella U.M.A.
  - Tutti i giorni
2. Per i non residenti nella U.M.A.
  - Martedì
  - Venerdì
  - Sabato
  - Domenica
  - Festività infrasettimanali

## Art. 6 – LIMITI DI RACCOLTA

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg 3 di cui non più di Kg 1 delle seguenti specie:

- a) *AGROCYBE AEGERITA* (Pioppini);
- b) *AMANITA CAESAREA* (Ovoli);
- c) *BOLETUS* gruppo *edulis* (Porcini);
- d) *CALOCYBE GAMBOSA* (*Tricholoma Georgii*) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
- e) *CANTHARELLUS CIBARIUS* (Finferlo, gallinaccio);
- f) *CANTHARELLUS LUTESCENS* (Finferla);
- g) *CLITOPILUS PRUNULUS* (Prugnolo);
- h) *CLITOCYBE GEOTROPA*;
- i) *CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES* (Trombetta da morto);
- j) *MACROLEPIOTA PROCERA* e simili (Mazza di tamburo);
- k) *MORCHELLA* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (Spugnola);
- l) *POLYPORUS poes caprae*;
- m) *TRICHOLOMA* gruppo *terreum* (morette);
- n) *RUSSULA VIRESCENS* (verdona).

I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito dagli accompagnatori già autorizzati.

I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai fondi di proprietà o in possesso.

## **Art. 7 – MODALITÀ DI RACCOLTA**

- La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
- Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
- È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
- È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della Legge 23 agosto 1993, n. 352.
- È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

## **Art. 8 – DIVIETI DI RACCOLTA**

La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
  - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
  - c) per motivi selvicolturali, la raccolta dei funghi epigei è vietata fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento, per la tutela e la protezione delle piantine messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale;
  - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati;
  - e) la raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
- Resta salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di titolo per la raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondi i principi generali del diritto. Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di tabelle recanti divieto.

La tabellazione è a carico del proprietario.

## **Art. 9 – VIGILANZA**

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata:

1. al personale della struttura dell' Arma dei Carabinieri competente in materia forestale, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall' articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

1 bis. ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*", possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione delle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

In ogni caso, il confiscato viene distrutto in loco o consegnato, previo controllo micologico, ad Enti o Istituti di beneficenza.

## **Art. 10 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per la violazione delle disposizioni della presente dalla legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta;
- b) da € 78,00 a € 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell'articolo 2, comma 5 lettera a) della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell'articolo 6;
- c) € 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7;
- d) € 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 per la specie armillaria mellea (chiodini);
- e) da € 52,00 a € 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4 e 5 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7;
- f) da € 52,00 a € 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 4 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7;
- g) da € 78,00 a € 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'articolo 2, comma 6 e di cui all'articolo 5 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.

3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.

4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.

6. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*" e la Legge Regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "*Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale e loro successive modificazioni*".

Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli Enti di cui all'articolo 2 della Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996) per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Gli enti di cui all'articolo 2 della Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996) introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.

Relativamente alle Unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "*Norme in materia di Unioni montane*", gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell'Ente.

#### **Art. 11 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

I permessi già rilasciati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 7/2012 conservano la validità, insieme all'autorizzazione (tesserino), fino alla loro scadenza.

Le nuove richieste di raccolta sono soggette alle disposizioni della L.R. n. 7/2012 e, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il raccoglitore deve dotarsi di ricevuta (contributo versato) e di un documento di identità in corso di validità.

#### **Art. 12 – RINVII**

Per quanto non specificato dal presente regolamento si invia alle seguenti normative e atti:

- L.R. 31 gennaio 2012, n. 7. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "*Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 02.05.2012 "*Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati*".
- Allegato A DGR n. 739 del 02.05.2012 Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "*Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*".
- L.R. 31 gennaio 2012, n. 7. Disposizioni esecutive di attuazione.

#### **Art. 13 – COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE MONTANA AGORDINA**

Appartengono all'Unione Montana Agordina i Comuni di:

- AGORDO;
- ALLEGHE;
- CANALE D'AGORDO;
- CENCENIGHE AGORDINO;
- COLLE SANTA LUCIA;
- FALCADE;
- GOSALDO;
- LA VALLE AGORDINA;
- LIVINALLONGO DEL COL DI LANA;
- RIVAMONTE AGORDINO;
- ROCCA PIETORE;
- SAN TOMASO AGORDINO;
- SELVA DI CADORE (*la gestione del servizio è di competenza della Magnifica Comunità Regola di Selva e Pescul di Cadore*)
- TAIBON AGORDINO;
- VALLADA AGORDINA;
- VOLTAGO AGORDINO.

Il presente regolamento consta di n. 13 Articoli